

**Tribunale Perugia, Sez. II, Sent., 20/06/2025, n. 764****CITAZIONE CIVILE****PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE > Valutazione delle prove****PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE > Onere della prova****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2502/2021 R.G. promossa da

P1 (C.F.: ...) rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Riccardo Buldrini presso il cui studio in Perugia, Via del Bufalo 10, è elettivamente domiciliato

Attore

contro

C1 ( C.F.: ...) rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Pierfrancesco Moriconi e Giada Guanciarossa presso il cui studio in Perugia, Via Cesare Caporali 22, è elettivamente domiciliata

Convenuta

avente ad oggetto: Arricchimento senza causa.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.5.2021 P1 conveniva C1 dinanzi al Tribunale di Perugia esponendo che in ragione della relazione sentimentale e della convivenza con la convenuta nel luglio del 2016 aveva richiesto ed ottenuto un finanziamento dell'importo di Euro 15.278,50 da restituire in 120 rate mensili da Euro 240,00 previa cessione del quinto del proprio stipendio. Come concordato con la convenuta una volta ottenuto il prestito fattore versava Euro 10.000 alla C1 e quest'ultima avrebbe provveduto a restituire l'importo di Euro 120 mensili pari alla metà della rata del finanziamento stesso. Detta restituzione mensile da parte della convenuta cessava, però, nel mese di luglio del 2020 dopo che erano stati versati complessivamente Euro 6.600,00 essendo venuto meno il rapporto affettivo tra le parti e la coabitazione. Secondo l'attore, avendo la convenuta ottenuto i 2/3 del finanziamento era debitrice del residua somma di Euro 12.414,33 per sorte ed interessi convenzionali che però si era rifiutata di restituire.

L'attore qualificando, altresì, quale ingiusto arricchimento l'attribuzione ottenuta dall'allora convivente more uxorio in quanto esulante dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di

convivenza e travalicando i limiti di proporzionalità ed adeguatezza di cui all'art. 2034 deduceva che nelle comunicazioni intercorse a mezzo whatsapp la convenuta aveva ribadito il proprio obbligo restitutorio e, pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni In via principale: ACCERTARE la sussistenza dell'obbligazione restitutoria in capo alla Sig.ra C1 in ragione di quanto argomentato e prodotto, pertanto DICHIARARE l'ingiustificato arricchimento della Sig.ra C1 in virtù delle argomentazioni esposte, di conseguenza DICHIARARE la Sig.ra C1 patrimonialmente responsabile per l'inadempimento delle obbligazioni assunte in costanza del rapporto di convivenza con il Sig. P1 , per l'effetto CONDANNARE la Sig.ra C1 alla ripetizione della somma di Euro 12.414,33 in favore dell'attore, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, inclusiva degli interessi convenzionalmente pattuiti con l'istituto di credito erogante il prestito.

In via subordinata: ACCERTARE la sussistenza dell'obbligo restitutorio in capo alla Sig.ra C1 , pertanto DICHIARARE l'ingiustificato arricchimento della stessa, per l'effetto CONDANNARE la Sig.ra C1 alla ripetizione della somma di Euro 3.400,00 in favore dell'attore, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione e interessi legali. In ogni caso: CONDANNARE la Sig.ra C1 alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio".

1.2. La convenuta si costituiva in giudizio in data 6.9.2021 eccependo la nullità dell'atto di citazione per assegnazione da parte dell'attore di termini a comparire inferiori a quelli di legge. Con ordinanza riservata del 2.10.2021 a seguito dell'udienza di prima comparizione del 10.9.2021 veniva disposta, ex art. 164, 3 comma c.p.c., la fissazione di nuova udienza di comparizione per il 5.11.2021. In data 22.10.2021 la convenuta si costituiva nuovamente in giudizio confermando di aver intrattenuto un rapporto di convivenza con l'attore dal 2014 sino al luglio 2020, dopo un breve periodo di interruzione e dopo aver cambiato l'appartamento condotto in locazione, deducendo che entrambi avevano deciso di organizzare la vita familiare in maniera quanto più possibile paritaria, contribuendo alle spese in maniera proporzionale alle rispettive possibilità economiche derivanti dall'attività di lavoro subordinato prestata per la quale l'attore percepiva uno stipendio mensile di Euro 1.300 per 14 mensilità mentre la C1 Euro 700 mensili circa. Nell'anno 2016, il P1 aveva comunicato di voler intraprendere un nuovo progetto lavorativo, definito di "network marketing", con la società L.I. s.r.l. assieme a dei suoi conoscenti, per il cui avvio avrebbe dovuto corrispondere una certa somma di denaro e per questo motivo aveva autonomamente deciso di accedere ad un prestito presso il Gruppo Bancario X S.p.a..

Successivamente l'attore si era autonomamente deciso di richiedere un prestito di importo più elevato per provvedere all'arredamento della casa e a sistemare alcune pregresse situazioni debitorie rimanendo la convenuta del tutto ignara ed estranea rispetto alle condizioni economiche e contrattuali del prestito sottoscritto dall'attore. La convenuta deduceva, inoltre, di non essersi mai impegnata alla restituzione dell'importo di Euro 10.000 che era stato utilizzato per sistemare debiti della coppia e per le ordinarie necessità familiari. La convenuta deduceva, infine, di aver deciso di interrompere la relazione sentimentale con fattore e di essere stata costretta a trasferirsi in altra abitazione in locazione affrontando le relative spese di trasferimento in quanto il P1 , contrariamente agli accordi, tardava pretestuosamente nel rilasciare l'immobile dove avevano convissuto. In diritto la convenuta eccepiva, pregiudizialmente, l'improcedibilità della domanda attorea in quanto non preceduta dall'invito a stipulare la negoziazione assistita ex art. 3, D.L. n. 132 del 2014 e, nel merito, l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento avendo dovuto l'attore proporre le ordinarie azioni in caso di inadempimento del contratto di mutuo.

La convenuta contestava, inoltre, la sussistenza dei presupposti dell'azione generale di arricchimento in quanto la dazione di denaro da parte attrice era stato usato direttamente ed indirettamente per il menage familiare costituendo una spontanea elargizione prestata in esecuzione del dovere morale di assistenza e solidarietà familiare. La convenuta contestava, altresì, i contenuti della messagistica whatsapp prodotta dall'attore insieme ad una perizia giurata di parte rappresentando una minima

parte delle comunicazioni intervenute nel corso degli anni artatamente estrapolate e collazionate a sostegno della tesi difensiva attorea . La convenuta contestava, infine, la eccessività del quantum richiesto dall'attore pari quasi al doppio della somma versata sul conto corrente della C1 avendo fattore unilateralmente sottoscritto un finanziamento con applicazione di interessi molto elevata e svantaggiosa. Per questi motivi la convenuta chiedeva raccoglimento delle seguenti conclusioni ".....in via preliminare: previo accertamento del mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, dichiarare l'improcedibilità della domanda svolta dall'attore per le ragioni meglio esplicate al punto I di cui alla narrativa che precede;

gradatim: accettare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione generale di arricchimento spiegata da parte attrice ai sensi e per gli effetti dell'[art. 2042 c.c.](#), per le ragioni meglio esplicate al punto II di cui alla narrativa che precede;

nel merito,

in via principale: previo accertamento dell'estraneità di C1 rispetto al contratto di prestito personale stipulato tra P1 e X Banca s.p.a., accettare e dichiarare che il trasferimento della somma di denaro di Euro 10.000,00 effettuato da P1 nel conto corrente infestato ad C1 è qualificabile quale obbligazione naturale non ripetibile ai sensi dell'[art. 2034 c.c.](#) per le ragioni meglio esplicate al punto III della narrativa che precede e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda spiegata dall'attore nei confronti della convenuta;

In via meramente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, pur parziale, della ricostruzione in fatto e diritto effettuata dall'attore in seno all'atto di citazione, previo accertamento dell'estraneità di C1 rispetto al contratto di prestito personale stipulato tra P1 e X Banca s.p.a. e tenuto conto che la convenuta, a fronte dell'asserito prestito di Euro 10.000,00, avrebbe già restituito all'attore la somma di Euro 6.600,00 (come dal primo espressamente dichiarato nel predetto atto introduttivo - vds. pag. 2), dichiarare che C1 sia tenuta a corrispondere in favore di P1 soltanto la residua somma di Euro 3.400,00;

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di life, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giada Guanciarossa, che si dichiara antistatario".

1.3 All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione ex [art. 183 c.p.c.](#) del 5.11.2021 tenutasi in modalità cartolare veniva rilevata la improcedibilità della domanda attorea con assegnazione del termine di 15 giorni per introdurre il procedimento di negoziazione assistita. Alla successiva udienza del 18.2.2022 venivano assegnati alle parti i termini ex [art. 183](#), 6 comma c.p.c.

1.4 La causa era istruita documentalmente e con l'interrogatorio formale della convenuta ammesso all'udienza del 8.7.2022 ed era, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.3.2025 nella quale le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'[art. 132](#) n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli [art. 115 e 116](#), c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in

maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo seguito" ([Cassazione civile , sez. III 27 luglio 2006, n. 17145](#)). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.

Tanto premesso la domanda proposta in giudizio dall'attore concerne la condanna della convenuta, propria ex convivente more uxorio per alcuni anni, alla restituzione dell'importo ad essa versato in data 6.9.2016 al fine di consentirle di estinguere una pregressa esposizione debitaria personale.

Per quanto concerne la ricostruzione fattuale della vicenda è pacifico che tra le parti vi sia stata una relazione sentimentale con convivenza more uxorio presso un appartamento condotto in locazione dal 2014 al 2020 e che in data 21.7.2016 l'attore abbia richiesto ed ottenuto un finanziamento di Euro 15.278,50 rimborsabile in 120 rate mensili di Euro 240,00, mediante cessione del quinto della retribuzione da lavoro dipendente, per un costo complessivo del prestito di Euro 28.800,00 ( doc.ti 2 e 3 fascicolo dell'attore). E' inoltre documentalmente acquisito che l'attore in data 6.9.2016 subito dopo aver ottenuto l'accredito del finanziamento richiesto, abbia effettuato un bonifico bancario di Euro 10.000 sul conto corrente della convenuta effettuando altresì un bonifico di Euro 2500,01 in favore di L.I. S.r.l. ( doc. 4 fascicolo dell'attore).

E', invece, oggetto di contestazione tra le parti il titolo di detta dazione attorea in quanto secondo la convenuta l'importo sarebbe stato destinato al menage familiare cui entrambe le parli contribuivano con i propri redditi, e quindi costituirebbe l'adempimento di una obbligazione naturale ai sensi dell'[art. 2034 c.c](#) spontaneamente eseguito dal P1 in esecuzione del dovere morale di assistenza e solidarietà familiare. L'attore, invece, ha sostenuto che l'importo di che trattasi sarebbe stato concesso a titolo di prestito con obbligo di restituzione rateale per consentire alla C1 di estinguere un finanziamento personale dalla stessa precedentemente contratto.

L'istruttoria documentale ha consentito di avvalorare la ricostruzione attorea risultando, in primo luogo, nella causale del bonifico effettuato alla C1 l'indicazione " chiusura finanziamento", inoltre non è contestato che la convenuta, fino al luglio del 2020, abbia versato all'attore l'importo di Euro 120 mensili per complessivi Euro 6.600,00. fattore ha, inoltre, prodotto una perizia giurata nella quale sono stati trascritti i messaggi di testo ed i file audio intercorsi tra le utenze telefoniche delle parti a mezzo dell'applicazione Whatsapp nel periodo 2014-2020 dai quali risultano le seguenti circostanze rilevanti ai fini del thema probandum:

alla convenuta era stato rifiutato un finanziamento per un tardivo pagamento di alcune rate di un prestito ( messaggio del 16.9.2014);

- la convenuta aveva il conto corrente in situazione debitaria per precedenti prestiti e fido e hi situazione si era riequilibrata dopo la ricezione del bonifico di parte attrice ( messaggio del 7.9.2016);
- la convenuta rassicurava fattore circa la restituzione di quanto ricevuto ( messaggi del 7.4.2018, del 22.6.2018 del 25.6.2018) cambiando atteggiamento nel 2020 quando la convivenza era cessata ( messaggi del 3.7.2020 e 2.9.2020).

Circa il valore probatorio dei messaggi whatsapp la giurisprudenza è costante nel ritenere che abbiano natura di documenti informatici, rientranti nella dell'[art. 2712 c.c](#). e, pertanto, acquisibili processualmente, e che la copia cartacea di un documento informatico costituisce una riproduzione meccanica con valore probatorio, purché non sia contestata dalla controparte. Con l'ordinanza n. 1254 del 18.1.2025 la Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito che "....i messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque,

possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi ([Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023](#)). Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'[art. 2712 c.c.](#) e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime ([Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024](#); [Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024](#); [Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021](#); [Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018](#)). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'[art. 2702 c.c.](#) ([Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023](#)). Per quanto concerne la contestazione la Suprema Corte ha tuttavia precisato che non deve essere generica e formale, ma circostanziata ([Cass. Civ. n. 19155/2019](#)), ciò implicando la dimostrazione, a carico di chi contesta, della non rispondenza con la realtà dei fatti dedotti.

Nel caso in esame non vi sono elementi che lascino supporre l'assenza di autenticità dei messaggi whatsapp allegati in giudizio, ovvero che il testo prodotto sia stato alterato stante la procedura utilizzata indicata nella relazione peritale di parte asseverata e considerato il fatto che la convenuta non ha allegato alcun elemento probatorio atto a supportare le proprie contestazioni e a offrire elementi di prova contrari rispetto a quanto risultante dalla messaggistica prodotta in giudizio.

Fattispecie similari a quella per cui è causa sono state affrontate dalla giurisprudenza di merito come nella sentenza n. 231/2017 con la quale il Tribunale di Ravenna, ha condannato una donna alla restituzione di alcune somme di denaro che l'ex amante le aveva prestato per l'acquisto di un'auto, basandosi proprio sulle dichiarazioni contenute nelle chat di Whatsapp, opportunamente prodotte, dalle quali si evinceva chiaramente come la convenuta si fosse impegnata alla restituzione delle somme in questione all'uomo con la quale, all'epoca dei fatti, intratteneva una relazione clandestina (cfr anche Trib. Trieste 534/2025. Trib Milano 4621/2025; Corte App. Milano I299/2025; Corte App. Trieste 118/2024; Trib. Campobasso 434/2024).

Venendo alla qualificazione della domanda di parte attrice si osserva, preliminarmente, che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti constitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti. ([Cass. 5153/2019](#);

[Cass 7467/2020](#)). Il giudice non deve, quindi, essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda ([Cass., 21 maggio 2019 n. 13602](#); [Cass., 13 dicembre 2013 n. 27940](#); [Cass., 28 agosto 2009 n. 18783](#); [Cass., 17 settembre 2007 n. 19331](#)) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto), contenute dell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo stesso scopo cui mira la parte. (Cass., 21 luglio 2006 n. 16783; Cass. S.U.. 27 febbraio 2000 n. 27). La corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che vincola il giudice ex [art. 112 c.p.c.](#) riguarda il petitum che va determinato con riferimento a quel che viene domandato sia in via principale sia in via subordinata, in relazione al bene della vita che fattore intende conseguire ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto ([Cass. n. 8479 del 2002](#); [Cass. 11289/2018](#)).

Ciò premesso si deve rilevare come nel proprio atto introduttivo fattore abbia percorso i binari sia

dell'arricchimento ingiustificato che della restituzione della somma concessa in prestito preoccupandosi, più che precisare la propria domanda, di escludere che la propria dazione di denaro potesse rientrare nell'alveo delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. intitolando il capitolo 1) "ripetizione del prestito-ingiustificato arricchimento" e deducendo che la dazione concernesse "....un prestito, che, in quanto tale, deve essere restituito ". Detto doppio binario qualificatorio operato dall'attore è rinvenibile anche nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione nelle quali, in via principale, è contenuta una opinabile commistione tra l'accertamento della sussistenza dell'obbligazione restitutoria della convenuta e l'ingiustificato arricchimento, richiedendosi, altresì, la ripetizione delle somme prevista in realtà dagli artt. 2033-2026 c.c., per tornare all'inadempimento delle obbligazioni assume ed alla conseguente responsabilità patrimoniale della debitrice -convenuta. In via subordinata l'attore ha, quindi, riproposto la domanda già svolta in via principale chiedendo l'accertamento della sussistenza dell'obbligo restitutorio della convenuta e l'ingiustificato arricchimento limitati al minor importo di Euro 3.400,00, senza, cioè, considerare il costo complessivo del finanziamento acceso.

Ciò nonostante si deve ritenere che fin dall'atto introduttivo i fatti constitutivi della domanda fossero stati prospettati come inerenti una domanda di restituzione di un prestito tra conviventi more uxorio. A fronte della eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla convenuta per carenza, ex art. 2042, del requisito della sussidiarietà/residualità, l'attore nella propria memoria ex art. 183, 6 comma n. 1 c.p.c. ha riformulato le proprie conclusioni come segue:

In via principale:

ACCERTARE la sussistenza dell'obbligazione resti tutoria in capo alla Sig.ra C1 in ragione del contratto di prestito (mutuo) intercorso tra le parti, in virtù di quanto argomentato e prodotto, pertanto

DICHIARARE l'ingiustificato arricchimento della Sig.ra C1 in virtù delle argomentazioni esposte, di conseguenza

DICHIARARE la Sig.ra C1 patrimonialmente responsabile per l'inadempimento delle obbligazioni assunte in costanza del rapporto di convivenza con il Sig. P1 , per l'effetto

CONDANNARE la Sig.ra C1 alla ripetizione della somma di Euro 12.414,33 in favore dell'attore, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, inclusiva degli interessi convenzionalmente pattuiti con l'istituto di credito erogante il prestito.

In via subordinata:

ACCERTARE la sussistenza dell'obbligo restitutorio in capo alla Sig.ra C1 in ragione del contratto di prestito (mutuo) intercorso tra le parti, in virtù di quanto argomentato e prodotto, pertanto

DICHIARARE l'ingiustificato arricchimento della stessa, per l'effetto

CONDANNARE la Sig.ra C1 alla ripetizione della somma di Euro 3.400,00 in favore dell'attore, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione e interessi legali.

In via ulteriormente subordinata:

ACCERTARE la sussistenza dell'obbligo restitutorio in capo alla Sig.ra C1 in ragione di quanto argomentato e prodotto, pertanto

DICHIARARE l'ingiustificato arricchimento della stessa, per l'effetto

CONDANNARE la Sig.ra C1 ai sensi degli artt. 2041 ss. c.c. alla ripetizione della somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione e interessi legali.

In ogni caso:

CONDANNARE la Sig.ra C1 alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.

La convenuta ha, quindi, eccepito la inammissibilità delle conclusioni sopra formulate in quanto costituenti, a suo dire, domanda nuova e non semplice emendatio libelli.

In realtà l'attore ha precisato, ancorché in modo non ineccepibile, le conclusioni precedentemente formulate proponendo in via principale la restituzione delle somme mutuate alla convenuta e, in subordine, l'azione di arricchimento ingiustificato.

In ogni caso l'attore si è mantenuto nel perimetro della "domanda modificata" ritenuta ammissibile a seguito del noto revirement delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 12310 del 2015 secondo la quale "la modifica della domanda ammessa a norma dell'[art. 183 c.p.c.](#) può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'[art. 183 c.p.c.](#), della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo".

Entrambe le parti hanno quindi fatto riferimento, con conclusioni opposte, alla successiva sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite n. 22404/2018 con la quale è stato affrontata la questione se la domanda di arricchimento senza causa.

proposta in giudizio con la memoria ex [art. 183 c.p.c.](#), comma 6, " sia riconducibile alla nozione di "domanda modificata" ritenuta ammissibile con la sentenza n. 12310 del 2015". Al riguardo la Corte ha precisato che ".....che va accertato se, tra la domanda inizialmente proposta e quella poi successivamente formulata con la memoria ex [art. 183 c.p.c.](#), comma 6, sussista quel rapporto di connessione per "alternatività" od "incompatibilità" cui si fa riferimento in quella decisione. Nella specie, entrambe le domande proposte (di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento) si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale; sono attinenti al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur se, nell'una, come corrispettivo di una prestazione svolta e, nell'altra, come indennizzo volto alla reintegrazione dell'equilibrio preesistente tra i patrimoni dei soggetti coinvolti); sono legate da un rapporto di connessione "di incompatibilità", non solo logica ma addirittura normativamente prevista, stante il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, ai sensi dell'[art. 2042 c.c.](#), e tale nesso giustifica ancor di più il ricorso al *simultaneus processus*".

Alla luce dei principi di diritto che precedono le eccezioni di inammissibilità della domanda formulate dalla convenuta devono, quindi, ritenersi infondate essendo fuor di dubbio che le domande proposte dall'attore nella prima memoria istruttoria si riferiscano alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio concernente una pretesa di contenuto patrimoniale nei confronti della convenuta.

Venendo ad esaminare la domanda principale di restituzione di somme concesse a titolo di mutuo dall'attore alla convenuta si osserva, in punto di diritto, che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito da cui non vi è motivo di discostarsi che l'attore che chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, è tenuto a provare ex [art. 2697 c.c.](#), oltre all'avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione, atteso che una somma di denaro può essere consegnata per varie causali; con la conseguenza che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di avere ricevuto la somma di denaro, neghi però la sussistenza di un mutuo ed adduca una causale diversa, non si configura come eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l'onere di provare la diversa causale, atteso che negare l'inesistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la sua estinzione, ma significa soltanto contestare l'accoglitività

dell'azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell'attore provare l'esistenza dell'obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto (ex pluribus. Cass. 6295/2013; Cass. n. 9541/2010, Cass. n. 20740/2009, Cass. n. 2974/2005, Cass. n. 3642/2004, Cass. n. 12119/2003, Cass. n. 9209/2001). Successivamente la Corte di Cassazione nuovamente ribadito che la sentenza di questa Corte n. 6295/2013 ha confermato un principio ormai cristallizzato in giurisprudenza secondo il quale, in caso di contestazione su un contratto di mutuo l'onere della prova grava sul mutuante, il quale sarà tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e pertanto, non soltanto l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. La domanda di restituzione di una somma assertivamente concessa a mutuo dovrà pertanto richiedere l'assolvimento dell'onere della prova per i seguenti aspetti: 1) prova della consegna della somma; 2) prova, natura e titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. 2404/2010). Il contratto di mutuo (art. 1813 c.c.) può concludersi anche oralmente con la consegna della somma. Il mutuatario deve tuttavia provare il fatto storico del prestito del denaro" (Cass. 8409/2015).

Si deve, inoltre, considerare come la Corte di Cassazione abbia avuto modo di precisare un ulteriore elemento interpretativo, rilevante nella fattispecie de qua, chiarendo come " l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'[art. 2697](#) cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, si da invertire l'onere della prova" ([Cass. civ, Sez. 3, 19 agosto 2003 n. 12119](#); Idem, 22 aprile 2010 n. 9541; Idem, 13 marzo 2013 n. 6295, fra le tante), vanno specificati nel senso che in primo luogo la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta. In secondo luogo, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo inforza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accettare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri" ([Cass. 17050/2014](#)).

Nel caso di specie l'attore ha dato prova, non solo della sussistenza del fatto storico della dazione di denaro alla convenuta di cui è richiesta giudizialmente la restituzione, ma anche del titolo di detta dazione quale prestito, per l'appunto, con obbligo di restituzione, proponendo, comunque, anche in via subordinata una domanda ex [artt. 2041](#) c.c..

Il richiamo alla disciplina delle obbligazioni naturali ex [art. 2034](#) cc effettuato dalla convenuta non è pertinente e fondato rispetto ai fatti di causa richiamandosi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale le attribuzioni patrimoniali tra coniugi nel corso del matrimonio configurano l'adempimento di una obbligazione naturale, "daccché espressione della solidarietà che avvince due persone imi te da legame stabile e duraturo, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti della famiglia" ([Cass. sez. III. con l'ordinanza n. 23471 del 2/09/2024](#)).

La proporzionalità ed adeguatezza vanno quindi vagliate alla luce di tutte le circostanze del caso

specifico, dovendo la prestazione risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens.

Nel caso di specie tale proporzionalità e adeguatezza della dazione non sussiste trattandosi del versamento in un'unica soluzione di una cospicua somma di denaro, eccedente le ordinarie capacità reddituali di entrambe le parti. Né appare plausibile quanto sostenuto dalla convenuta che detta dazione sia stata impiegata per l'ordinario menage familiare atteso che se così fosse stato non si comprende perché le somme non siano rimaste nella disponibilità dell'attore che avrebbe potuto, volta per volta, impiegarle per le ordinarie necessità della coppia.

Ha poi trovato conferma la circostanza che l'attribuzione di denaro per cui è causa sia andata ad esclusivo vantaggio personale della convenuta per estinguere un precedente finanziamento personale senza alcun riferimento ad un obiettivo comune tra le parti connesso relazione sentimentale e di convivenza, sul punto richiamandosi quanto osservato dalla Corte di Cassazione secondo la quale ".....Il conferimento effettuato in favore del partner in pendenza di una relazione sentimentale non finalizzato al vantaggio esclusivo di quest'ultimo, ma alla formazione e poi alla fruizione di un progetto comune, non costituisce né una donazione né un'attribuzione spontanea in favore del solo soggetto che se ne è giovato, sicché detta elargizione non può sottostare alla disciplina propria delle obbligazioni naturali. Di conseguenza, venuto meno il rapporto sentimentale tra i due, potrà riconoscersi al depauperato il diritto a recuperare quanto volontariamente versato economicamente e materialmente per quella determinata finalità, in piena applicazione e nei limiti dei principi dell'indebito arricchimento di cui all'[art. 2041 c.c.](#)" ([Cass. 14732/2018](#)).

Escluso, pertanto, che la dazione di denaro per cui è causa possa rientrare nell'alveo delle obbligazioni naturali si deve altresì escludere che la stessa possa configurare una valida ed efficace donazione inter partes come adombrato dalla convenuta nelle proprie memorie conclusionali. A tale proposito le Sezioni Unite della [Corte di Cassazione](#), nella sentenza [18725/2017](#), hanno precisato che " Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore ".

In particolare l'[art. 783 c.c.](#) ritiene sufficiente per le donazioni di modico valore aventi ad oggetto beni mobili la traditio anche in mancanza di atto pubblico ma detta circostanza non è stata specificamente dedotta da parte convenuta non essendoci quindi nessun elemento per poter valutare la sussistenza del modico valore della dazione di denaro effettuata dall'attore secondo i criteri enucleati dalla Corte di Cassazione anzi dovendola escludere per quanto già osservato circa le capacità reddituali dell'attore ( ex multis [Cass. 3858/2020](#)).

La domanda di parte attrice è, quindi, fondata e deve trovare accoglimento, limitatamente all'importo residuo di Euro 3.400,00 e non anche per gli interessi convenzionali e le altre spese previste dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 18.7.2016 non essendo la convenuta né parte, né coobbligata nei confronti della società mutuante e non avendo l'attore provato che l'accordo di prestito verbalmente intervenuto con la C1 concernesce anche gli interessi ed i costi della provvista ottenuta dall'attore. I messaggi di wahtsapp indicati a tale riguardo dall'attore nei propri atti difensivi sono del 16.9.2014 e del 11.9.2015, di molto antecedenti rispetto alla sottoscrizione dell'accordo di finanziamento, riferendosi comunque ad un appuntamento che la convenuta avrebbe dovuto prendere con la X portando la propria documentazione reddituale che non si pone in continuità con il contratto di finanziamento richiesto ed ottenuto circa un anno dopo da parte attrice, non risultando dedotto ed allegato alcun specifico elemento probatorio che il contratto di mutuo inter partes fosse oneroso alle

medesime condizioni contrattuali già negoziale e sottoscritte dall'attore.

Sull'importo dovuto di Euro 3.400,00 l'attore ha, inoltre, diritto alla corresponsione degli interessi di mora al tasso legale con decorrenza dalla costituzione in mora avvenuta con lettera a/r ricevuta il 2.10.2020 ( doc. 7 fascicolo dell'attore)

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza e pertanto la convenuta deve essere condannata a rimborsare alla ricorrente le spese di lite sostenute da parte attrice e che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 e successive modifiche vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. [Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405](#)).

### P.Q.M.

il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte:

- accoglie la domanda proposta da P1 in via subordinata e, per l'effetto, condanna C1 alla restituzione dell'importo di Euro 3.400,00 oltre interessi di mora al tasso legale con decorrenza dal 2.10.2020;
- condanna la convenuta C1 a rimborsare all'attore P1 le spese di lite, che liquida in Euro 1.025,28 per spese ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.

### Conclusione

Così deciso in Perugia, il 20 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2025.